



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
(Provincia di Chieti)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI
(Art. 12 L. 241/9)**

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali cui l'Amministrazione ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, allo scopo di conseguire le finalità rientranti nelle competenze dell'Ente e comunque dirette al perseguimento dell'elevazione sociale e culturale della comunità.
2. Sono fatte salve peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

ART. 2

Settori di intervento

1. La concessione di contributi può riguardare, nei limiti delle risorse disponibili, attività e manifestazioni varie, con particolare riferimento ai settori della tutela ambientale, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della istruzione pubblica, delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, dello sviluppo economico.
2. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione annuale di approvazione bilancio previsione, determina gli indirizzi programmatici degli interventi con la previsione delle risorse finanziarie da destinare a tale scopo.

ART. 3

Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici.

1. Il responsabile del servizio che ha la competenza sui singoli settori di intervento, nel rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale e di eventuali criteri direttivi emanati dalla Giunta, individua i destinatari dei benefici, fra persone residenti nel Comune di Torrevecchia Teatina o tra soggetti aventi ivi sede legale ed operativa, costituiti da almeno un anno, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e del numero dei beneficiari.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione della immagine della Città.
3. I provvedimenti di concessione devono riportare la disposizione normativa che consente l'erogazione del beneficio.
4. Non possono essere concessi contributi che si risolvono in meri atti di liberalità.

5. L'attribuzione di sostegni finanziari può essere altresì disposta per specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà ad altre popolazioni, per calamità naturali od altri eventi eccezionali; a tal fine in sede di approvazione del Bilancio è predisposto apposito capitolo.
6. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

CAPO 2 – INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 4

Campo di applicazione

Le concessioni di benefici per fini socio-assistenziali sono attribuite a domanda dei soggetti interessati o su segnalazione del caso da parte di altri organismi (Servizi Sociali, Associazioni di Volontariato ecc. o singoli cittadini).

ART. 5

Finalità

Gli interventi nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale sono informati ai seguenti principi:

- a) prevenzione e rimozione della situazione di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- b) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- c) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze effettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

ART. 6

Destinatari

1. Gli interventi sono rivolti alle persone residenti nel territorio comunale.

ART. 7

Contenuto

1. Gli interventi si distinguono in:
Interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili, e si concretizzano essenzialmente nella corresponsione di somme di denaro.
Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, beni e risorse, anche avvalendosi di enti sovracomunali.

ART. 8 *Requisiti*

1. Per accedere agli interventi assistenziali, di norma è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore a quello individuato con i criteri di cui all'articolo successivo.

ART. 9 *Reddito minimo vitale*

1. Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psicofisico della persona ed è calcolato su una quota base di € 5.000,00 annui. Detto importo è stato quantificato e ragguagliato all'importo della pensione sociale INPS.
2. Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 100% della quota base, cioè € 5.000,00 annui.
Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:
 - a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
 - b) per il secondo componente il 70% della quota base;
 - c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.Per i componenti del nucleo familiare aventi un grado di invalidità superiore al 70%, il minimo vitale si calcola nella misura del 150% della quota base.
3. Costituiscono reddito tutti gli emolumenti percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno precedente a qualsiasi titolo, redditi da lavoro, da pensione, da fabbricati, da partecipazione azionaria, ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegno o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc.
4. Ai fini del calcolo, si considerano i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare nella composizione accertata sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Il Comune provvede inoltre ad integrare la retta di degenza dei cittadini ricoverati presso Case di riposo per anziani od Istituti per disabili nel caso in cui i loro redditi non

la coprano integralmente. L'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'art. 433 del Codice Civile.

6. Nel caso vi sia un numero consistente di richiedenti, si effettuerà una graduatoria in base al reddito ed altre situazioni di bisogno, quali la condizione di persona sola, la presenza di handicap etc.

ART. 10

Procedimento per l'ammissione ai contributi i

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi si articola attraverso le seguenti fasi
 - a) Domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri soggetti (Ufficio Assistenza Sociale, associazioni di volontariato ecc.).
 - b) Istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione.
 - c) Determinazioni del Dirigente competente.
2. La conclusione del procedimento dovrà comunque avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, salvo casi di particolare urgenza da definire con la massima possibile sollecitudine.

CAPO 3° CONTRIBUTI O BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE

ART. 11

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Torrevecchia Teatina promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici entro i limiti delle somme all'uopo previste in bilancio per le varie finalità.
2. Le associazioni e gli altri soggetti pubblici e privati sono destinatari dei benefici indicati al comma precedente quando e se esplicano la propria attività nei seguenti settori di intervento:
 - a) educativo;
 - b) ricreativo e sportivo;
 - c) culturale e scientifico;
 - d) sociale e socio-assistenziale;
 - e) promozione turistica;
 - f) settore tutela ambientale.

ART. 12

ATTIVITA' NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (a)

I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e universitario;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della Scuola e delle attività extra - scolastiche;
- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di Scuole;
- iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

ART. 13

ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO (b)

I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:

- attività per l'avviamento allo sport dei giovani, dei meno giovani e degli anziani;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale, nazionale e internazionale, che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale.
- in entrambi i casi si tiene conto della eventuale gratuità dell'accesso al servizio da parte degli utenti o di particolari categorie di essi.

ART. 14

ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE ©

I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:

- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della danza, della musica, del teatro, del cinema e della letteratura;
- mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città.

ART. 15

ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE (d)

I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per la organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza.

Tali attività vengono normalmente svolte attraverso Enti sovracomunali di cui il Comune fa parte.

ART. 16
ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO (e)

I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per attività e manifestazioni volte alla promozione turistica del territorio.

ART.17
ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE (f)

I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

ART. 18
AMBITO D'INTERVENTO

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni sia per attività annuali che per singole manifestazioni e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, che si svolgano nell'ambito del territorio comunale.
1. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Sindaco.
2. Si intende per attività annuale quella che abbia un rilevante interesse cittadino e che si svolga durante l'intero anno solare e sia indipendente dall'eventuale sovvenzione comunale.
3. Per manifestazioni o progetti si intendono invece quelle iniziative non continuative nell'arco dell'anno, anche se ricorrenti negli anni successivi, le quali non abbiano un'organizzazione permanente.

ART. 19
PROCEDURE DI ACCESSO PER ATTIVITA' ANNUALE (RICHIESTA PREVENTIVA)

1. Le domande per ottenere contributo a sostegno dell'"attività annuale", salvo le esenzioni previste per legge, dovranno essere presentate al Protocollo Comunale entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. copia Statuto o Atto Costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Torrevecchia Teatina;
 - b. relazione illustrativa o programma dell'attività che si intende svolgere, dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino o bilancio di previsione relativo all'attività dell'anno in corso, debitamente approvato dagli Organi statutari;

- c. dichiarazione da cui risulti se sono state richieste e/o assegnate, altre sovvenzioni , indicandone, se possibile, gli importi;
 - d. indicazione del tipo di attività prevalentemente svolta per la quale si chiede il contributo:
 - attività di educazione;
 - attività promozionali ricreative e sportive;
 - attività culturali e scientifiche;
 - attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - attività di promozione turistica;
 - attività di tutela ambientale;
 - e. copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
 - f. dichiarazione attestante se il richiedente agisce o non in posizione d'impresa;
 - g. indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
3. La liquidazione sarà effettuata dal funzionario responsabile entro 40 gg. dalla presentazione completa della documentazione precitata.

ART. 20
ATTIVITA' ANNUALE – (RICHIESTA SUCCESSIVA)

1. La richiesta dei contributi relativi all'attività annuale può essere presentata successivamente a questa. In tal caso il richiedente potrà presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo la seguente documentazione al fine di ottenere la erogazione della sovvenzione relativa all'anno precedente:
- a) relazione dettagliata dell'attività svolta;
 - b) bilancio consuntivo debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con l'indicazione dell'entità delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute.
 - c) dichiarazione che per l'anno precedente non ha ottenuto altre erogazioni dello stesso titolo dal Comune.
2. La liquidazione sarà effettuata in base a quanto previsto dall'art. 19 comma 3° (entro 40 gg.).

ART. 21
*PROCEDURE DI ACCESSO PER MANIFESTAZIONI O PROGETTI E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO*

1. Le domande per ottenere contributi in denaro a sostegno di manifestazioni o progetti - redatte in carta legale salvo le esenzioni previste per legge - dovranno essere presentate al Protocollo Comunale almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.
2. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data e luogo di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale, nonché il presunto numero di partecipanti se trattasi di convegno o congresso;
 - b) il preventivo di spesa, con indicazione delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa che si intende svolgere;
 - c) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione;
3. L'Ente si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di manifestazioni di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.
4. La liquidazione dei contributi relativi a manifestazioni o progetti avviene successivamente, per cui il destinatario della sovvenzione deve presentare entro 50 giorni dalla conclusione della stessa la seguente documentazione:
 - a. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - b. rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate e/o dei rimborsi spese e di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta come ad esempio scontrini fiscali, ecc.;
 - c. indicazione dell'entità delle sovvenzioni ricevute da altri soggetti.
 - d. copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
 - e. indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
- La liquidazione sarà disposta dal funzionario responsabile in base a quanto previsto dall'art. 19 comma 3° (entro 40 gg.).

ART. 22
ECCEZIONI

La Giunta Comunale potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, dandone adeguata motivazione nella apposita delibera, rivestente valore di atto di indirizzo politico per il funzionario responsabile.

ART. 23
CRITERI

Nella concessione delle sovvenzioni si deve tenere conto:

- a) del contenuto dell'attività;
- b) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
- c) dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
- d) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale;
- e) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
- f) della gratuità di accesso alle attività organizzate.

ART. 24

PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE SOVVENZIONI

1. I destinatari delle sovvenzioni si impegnano ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune.
2. La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

ART. 25

CONTROLLI E DECADENZA DAI BENEFICI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione delle richieste presentate.
2. Decadono dal beneficio della sovvenzione i "destinatari" che:
 - a) non realizzino l'iniziativa o modificano sostanzialmente il programma della stessa;
 - b) non presentino la documentazione di cui all'art. 21 lett. b) e all'art. 23 lett. b) nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
 - c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.
3. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con determina del Responsabile del servizio.
4. Nel caso in cui sia stata già concessa la sovvenzione, questa verrà recuperato ai sensi di legge.

CAPO 4° PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI DISPOSTI DALLA GIUNTA

ART. 26
PATROCINIO COMUNALE

1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa, quando se ne riconosce il valore sociale.
2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata,, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.
3. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino sarà concesso dalla Giunta previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) attinenza alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b) rilevanza nell'ambito delle aree individuate all'art. 11;
 - c) assenza di fini di lucro.
4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORREVECCHIA TEATINA".

ART. 27
CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI

1. L'utilizzo agevolato o eccezionalmente gratuito di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro e aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 2, è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno 30 giorni prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.
2. Con apposita deliberazione di Giunta si individueranno gli immobili o le strutture utilizzabili, nonché le tariffe ordinarie e quelle agevolate.
3. Sulla base della documentazione presentata e dei criteri di cui alla citata delibera di Giunta, l'uso può essere autorizzato con apposito provvedimento del Sindaco, il quale può disporre l'utilizzo a tariffa agevolata o eccezionalmente a titolo gratuito. Può disporre altresì a carico del richiedente la costituzione di un congruo deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle strutture.
4. La delibera di Giunta di cui al precedente punto 2. individua altresì alcuni immobili che possono essere oggetto di uso temporaneo da parte di privati cittadini per specifiche finalità di carattere privato (festicciole di compleanno, anniversari, etc.). In tali casi il Sindaco può autorizzarne l'uso sulla base del pagamento della tariffa specificamente prevista per tali finalità e della sottoscrizione da parte del richiedente di apposita dichiarazione di impegno e garanzia di buon uso.

CAPO 5° NORME FINALI

ART. 28 *INFORMAZIONI*

L'elenco dei beneficiari dei contributi sarà pubblicato ai sensi dell'art. 22 della LEGGE 30.12.91 n. 412, salvo quanto disposto in relazione al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy).

ART. 29 *COMPETENZE DEGLI ORGANI E UFFICI*

1. Per quanto prescritto dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento, si evidenziano le seguenti competenze nella materia specifica:
 - a) **Consiglio comunale:** Stabilisce gli indirizzi generali con la previsione delle risorse da allocare in bilancio per tali interventi (art. 2 comma 2° del regolamento).
 - b) **Giunta comunale:** Può emanare criteri direttivi in materia, nel rispetto dei precitati indirizzi del Consiglio, Interviene nelle ipotesi di cui all'art. 22 (eccezioni) e art. 26 (patrocinio comunale). Emanava il provvedimento regolamentare previsto all'art. 27.
 - c) **Sindaco:** Concede l'uso di beni o strutture comunali (art. 27 comma 3°).
 - d) **Funzionario responsabile del settore di intervento:** Adotta le determinazioni per la concessione degli interventi socio-assistenziali (art. da 4 a 11) e dei benefici per attività o iniziative (artt. 12 e seguenti), entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e salvo le competenze degli Organi politici di cui alle precedenti lett. a – b – c.

ART. 30 *PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE*

Il presente regolamento viene tenuto depositato permanentemente presso la sede comunale in libera visione al pubblico ed entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
- Provincia di Chieti

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

Seduta del 30-04-2015 N. 5

ORIGINALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta di Prima convocazione.

All'appello risulta:

CONSIGLIERI		Presenti - Assenti
1.	Baboro Katja	P
2.	SECCIA FRANCESCO	P
3.	GENOBILE ARIANNA	P
4.	DI GIOVANNI GERRY	P
5.	BUSSOLA CARMEN	P
6.	PETRONGOLO MASSIMILIANO	P
7.	LACANALE MARCELLA	P
8.	PIZZICA FABIO	P
9.	ESPOSITO LUCA	P
10.	MARINUCCI NANDO	A
11.	FIORAVANTI SILVANO	A
12.	D'ANGELOSANTE GIANCARLO	A
13.	PETRONGOLO ALICE	A

Riconosciuto il numero degli intervenuti il DOTT. FRANCESCO SECCIA, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LUIGINO CINQUINO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 25.02.06, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento in oggetto;
- Visto in particolare l'art. 26 (capo n° ...) denominato "Patrocinio Comunale";
- Ravvisata la opportunità di snellire le procedure relative alla concessione gratuita (senza oneri per l'Ente) del patrocinio dell'Amministrazione Comunale, demandando al Sindaco, anziché alla Giunta Comunale, la competenza, fermo restando la competenza giuntale in ordine alla individuazione degli immobili o delle strutture utilizzabili, nonché delle tariffe, come previsto dal successivo art. 27;
- Ritenuto, pertanto, necessario modificare espressamente l'art. 26, c. 3, del vigente Regolamento, sostituendo le parole "dalla Giunta" con quelle "dal Sindaco";
- Sentita la breve relazione del Presidente;
- Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

Di modificare l'art. 26, c. 3, del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, sostituendo le parole "dalla Giunta" con quelle "dal Sindaco", per le motivazioni espresse in premessa.

Si esprime parere Favorevole di **Regolarita' tecnica**,
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: 24-04-2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Katja Baboro

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO SECCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUIGINO CINQUINO

Prot. n. 279 del 07-05-2015

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi).

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUIGINO CINQUINO

Spazio per l'autentica

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- Che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 02-06-2015, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio;

Torrevecchia Teatina, lì 03-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUIGINO CINQUINO
